SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2155)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA e BORZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente la riliquidazione della pensione degli ufficiali in ausiliaria richiamati in servizio per almeno un anno

Onorevoli senatori. – 1. — Gli ufficiali nella « posizione ausiliaria » — posizione di stato esclusiva delle Forze armate — non possono ritenersi non più in servizio completamente se non al termine della permanenza in detta posizione, la cui durata massima è stabilita in anni 8 (12 per gli ufficiali dell'Aeronautica ruolo naviganti normale).

Durante questo periodo, pur considerati inquadrati nella forza in congedo, sono costantemente a disposizione del Governo per essere impiegati all'occorrenza, in ogni tempo e luogo, con funzioni integratrici del servizio permanente. Non sono, quindi, veri e propri pensionati in quanto anche dal punto di vista economico godono di un trattamento provvisorio di quiescenza che comporta ben precisi obblighi e doveri fissati dalla legge.

Percepiscono, inoltre, due particolari indennità, che, sommate al trattamento provvisorio di quiescenza, dovrebbero far corrispondere all'incirca il totale complessivo a quello degli assegni spettanti al pari grado in servizi permanenti effettivi (attualmente le due indennità non rispondono più allo scopo perchè ferme alle misure stabilite nell'anno 1954).

2. — Nell'applicazione dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica — relativo a disposizioni di carattere economico riguardanti gli ufficiali in ausiliaria — sono sorte diversità di interpretazione tra l'Amministrazione, che ha dato alla norma applicazione ed effetti restrittivi, e gli interessati, che ne invocano il carattere estensivo.

Il citato articolo 69, infatti, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, stabilisce quanto segue:

« Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ».

L'articolo in questione, pertanto, nel distinguere i due casi — quello relativo all'ufficiale che non è stato richiamato in servizio e quello relativo all'ufficiale richiamato per almeno un anno — non precisa, in quest'ultima circostanza, se il nuovo trattamento di quiescenza debba essere liquidato alla fine del periodo di richiamo oppure allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, come chiaramente indicato, invece, nel caso dell'ufficiale in ausiliaria che non è stato richiamato.

L'Amministrazione della difesa, interpretando restrittivamente la norma in questione, liquida il nuovo trattamento di quiescenza allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria sia agli ufficiali che non sono stati richiamati in servizio in detto periodo sia a quelli richiamati in servizo per almeno un anno.

Mentre nel primo caso si ritiene pienamente giustificato provvedere alla liquidazione della nuova pensione al termine del periodo di ausiliaria poichè la condizione posta alla maturazione del diritto al nuovo trattamento si realizza con il completamento degli aumenti biennali corrispondenti agli 8 o 12 anni di permanenza in detta posizione, non altrettanto può dirsi del secondo caso riguardante gli ufficiali richiamati per almeno un anno, per i quali, invece, la condizione posta alla maturazione del diritto al nuovo trattamento si verifica allo scadere del periodo di richiamo mentre, poi, si provvede al termine del periodo di ausiliaria alla liquidazione della nuova pensione calcolata pur sempre in base allo stipendio ed agli altri assegni pensionabili già maturati al termine del richiamo.

3. — In effetti, l'esigenza di una interpretazione più estensiva nei confronti degli ufficiali in ausiliaria richiamati in servizio per almeno un anno, in passato, non è stata particolarmente avvertita perchè dall'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico, per un certo numero di anni, l'inflazione è stata di modesta entità e le indennità di ausiliaria e speciale rappresentavano nel loro totale il 25-30 per cento circa della retribuzione complessiva dell'ufficiale in ausiliaria.

Oggi, invece, poichè l'inflazione ha assunto proporzioni ben più gravi e le indennità di ausiliaria e speciale — il cui ammontare è rimasto fermo alle misure stabilite nel 1954 (vedasi articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) — rappresentano una voce insignificante della retribuzione totale mensile, l'esigenza della riliquidazione della pensione alla fine del periodo di richiamo anzichè allo scadere del periodo di ausiliaria è più avvertita che mai; in effetti, la notevolissima perdita del potere d'acquisto che la moneta subisce nel tempo può ridurre notevolmente o addirittura vanificare il beneficio economico previsto dalla legge.

4. — Per dirimere in proposito ogni motivo di dubbio e per sanare una situazione di palese ingiustizia, occorrerebbe l'emana-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di una apposita legge di interpretazione autentica dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954 n. 113. In essa bisognerebbe precisare che per gli ufficiali in ausiliaria, richiamati in servizio per almeno una anno, la nuova pensione sia liquidata nel momento in cui si realizza la condizione posta alla maturazione del diritto e cioè al termine

del periodo di richiamo, sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo stesso. Nulla di variato per quanto concerne la riliquidazione della pensione allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria per tener conto degli aumenti biennali inerenti il periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, deve essere interpretato nel senso che agli ufficiali in ausiliaria, richiamati in servizio per almeno un anno, il nuova trattamento di quiescenza è liquidato al termine del periodo di richiamo sulla base dello stipendio e degli assegni pensionabili percepiti durante detto periodo.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è riliquidata la pensione al fine di tenere conto degli aumenti biennali inerenti il periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 1.200.200.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.